



Comune di
Fontanelice

REGOLAMENTO COMUNALE PER I RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO LOCALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08.05.2023

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Destinatari

TITOLO II – GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E I RAPPORTE CON L'ENTE LOCALE

- Art. 3 - Le associazioni di promozione sociale (APS)
- Art. 4 – Le organizzazioni di volontariato (ODV)
- Art. 5 - Rapporti con il Comune
- Art. 6 - Impegni del Comune

TITOLO III – CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

- Art. 7 – Istituzione
- Art. 8 - Finalità
- Art. 9 - Organi della Consulta
- Art. 10 - Assemblea
- Art. 11 – Il Presidente
- Art. 12 - Durata

IL VOLONTARIATO SINGOLO

- Art. 1– Definizioni
- Art. 2 – Ambiti di attività e modalità di svolgimento
- Art. 3 – Prescrizioni e limitazioni all’impiego di volontari singoli
- Art. 4 – Impegni reciproci
- Art. 5 – Registro dei volontari singoli

TITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Fontanelice, ai sensi della legislazione vigente e del proprio Statuto, riconosce il valore sociale e civile dell'associazionismo e del volontariato, sia singolo sia organizzato, come espressione di impegno, partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile e intende valorizzarne la funzione, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà.

Considera la loro presenza e il loro radicamento sul territorio risorse fondamentali per conseguire più ampie finalità di interesse generale: civiche, solidaristiche, culturali, come meglio specificate all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Pertanto, l'Amministrazione comunale intende sostenere la loro attività e favorire la loro partecipazione alla realizzazione delle proprie politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, costituendo la consultazione delle Associazioni del Volontariato del comune di Fontanelice

Art. 2 – Destinatari

Il presente regolamento si rivolge in modo particolare agli enti del terzo settore (ETS), come definiti dal d. lgs. 117/2017, quali le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni, le associazioni, riconosciute o non riconosciute e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle aziende e società, costituiti per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono esclusi dal presente regolamento le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro.

TITOLO II

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E I RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Si riportano negli articoli successivi, le principali caratteristiche di alcuni enti del terzo settore, più presenti sul territorio comunale, come delineati dal Decreto Legislativo n. 117/2017. Per tutto quanto non specificato al suddetto titolo si rimanda a tale decreto.

Art. 3 – Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) Vedi art.35 del d.lgs 117/2017

Le associazioni di promozione sociale sono costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del d. lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati).

Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.

Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni, comunque denominate, che dispongono limitazioni economiche, sociali o altre discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Art. 4 – Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) Vedi art.32 del d.lgs 117/2017

Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta dal Registro Nazionale delle Associazioni o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del d. lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.

Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y del Codice Terzo Settore (Protezione civile) tali norme si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

Art. 5 – Rapporti con il Comune

In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'amministrazione comunale collabora con gli enti del terzo settore in attività o servizi sociali di interesse generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione della legge n. 241/1990.

Il Codice del terzo settore, agli art. 55, 56, 57 prevede, in particolare, le seguenti modalità:

- la co-programmazione, finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili
- la co-progettazione, per la definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare i bisogni definiti, eventualmente con la co-programmazione
- le convenzioni, da sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali.

L'Assemblea della Consulta delle associazioni e del volontariato e il Comitato di coordinamento saranno gli interlocutori privilegiati dell'amministrazione comunale, per le attività di co-programmazione e co-progettazione.

Art. 6 – Impegni del Comune

L'Amministrazione comunale sostiene l'attività degli enti del terzo settore presenti sul proprio territorio, regolarmente iscritti al RUNTS, nelle varie forme, e con specifiche regole per le non iscritte.

Il supporto può realizzarsi principalmente, nel limite e disponibilità di bilancio, attraverso:

- contributi economici per l'attuazione di progetti o iniziative utili alla collettività
- benefici economici indiretti tramite agevolazioni e esenzioni tariffarie

- fornitura di beni materiali e servizi a titolo gratuito
- uso di immobili comunali sia in uso continuativo che occasionale
- patrocinio e promozione di eventi e manifestazioni
- partenariato nella partecipazione a bandi per finanziamenti di altri enti pubblici e privati

Il Comune di Fontanelice si impegnerà ad individuare una sede a disposizione della Consulta, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che ne facciano richiesta

L'Amministrazione comunale cura la pubblicazione sul proprio sito dell'elenco aggiornato degli Enti del terzo settore iscritti al RUNTS e delle associazioni non iscritte.

TITOLO III

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 7 – Istituzione

Il Comune di Fontanelice

- Istituisce la Consulta delle associazioni di volontariato, quale organismo consultivo per le attività sociali nel comune di Fontanelice.
- Individua nella Consulta comunale delle Associazioni di Volontariato lo strumento idoneo per realizzare attività e obiettivi condivisi.

La Consulta si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace. Attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile vuole favorire la crescita sociale e culturale dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e svantaggiate.

Alla Consulta possono aderire tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), con sede legale o operativa nel Comune di Fontanelice.

A seguito di specifica manifestazione di interesse le Associazioni non iscritte, per la loro ammissione alla Consulta, saranno valutate dalla Amministrazione comunale.

Il Comune mette a disposizione della Consulta una sede a titolo gratuito.

Art. 8 – Finalità

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione comunale promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che superino la frammentazione di competenze e le logiche settoriali, condividendo un calendario delle attività.
- scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità culturali;
- coordinamento e armonizzazione dei programmi annuali delle diverse Associazioni;
- promozione della partecipazione attiva dei cittadini alle associazioni presenti sul territorio.

Art.9 – Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea dei componenti
- Il Presidente
- Il vicepresidente

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo decisionale della Consulta. È composta dal Presidente di ciascuna associazione o organizzazione di volontariato o suo delegato.

Il Sindaco, l'Assessore competente o il funzionario delegato sono invitati permanenti senza diritto di voto.

L'Assemblea determina le direttive generali e i programmi di attività, esprime pareri e ne verifica l'attuazione.

L'Assemblea si riunisce di norma almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.

La convocazione dell'Assemblea può anche essere disposta dal Sindaco o dall'Assessore competente o richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3.

La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Su invito del Presidente possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni alla Consulta ai fini di consultazione, promozione e integrazione dei programmi.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente rappresenta la Consulta nei rapporti con l'amministrazione comunale e con i terzi.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. La votazione avviene con voto segreto.

Presiede le sedute dell'Assemblea. In caso di sua assenza, assume la presidenza dell'Assemblea il Vicepresidente, eletto dall'Assemblea nella prima seduta, successivamente all'elezione del Presidente.

Il Presidente individua il Segretario tra i membri della Consulta.

Il Segretario redige i verbali delle sedute e cura atti e documenti da sottoporre alla Consulta.

Trasmette all'Amministrazione comunale copia dei verbali per la validazione, per l'invio ai componenti dell'assemblea e per la conservazione.

Al termine di ogni anno il presidente redigerà sintetica relazione sull'attività svolta, da sottoporre alla Giunta Comunale.

Nella prima seduta utile, l'Assessore competente provvederà ad illustrare tale relazione al Consiglio Comunale.

Art. 12 – Durata

L'Assemblea ha durata di 2 anni dal momento della costituzione.

IL VOLONTARIATO SINGOLO

Art. 1 – Definizioni

Per attività di volontariato singolo deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non sostitutiva dei servizi di propria competenza né del volontariato organizzato. Non fa parte della Consulta.

I suoi riferimenti normativi sono la deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 20,4,1998 e il presente regolamento.

Art. 2 – Ambiti di attività e modalità di svolgimento

Sono di seguito individuate le attività che possono essere svolte dai volontari singoli:

- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell’utenza;
- sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita studenti;
- accompagnamento degli alunni nei percorsi Pedibus
- sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di iniziative di promozione turistica, culturale, sportiva, etc.
- transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a fiere, mercati, manifestazioni culturali e sportive, etc.
- attività di piccola manutenzione di aree, locali, attrezzature e arredi comunali, anche in occasione di calamità naturali e come supporto ad altri operatori comunali.
- attività di giardinaggio o simili nell’ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali.
- attività di supporto a favore di persone anziane e disabili.

L’Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 521/1998, si riserva la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell’elenco sopra riportato.

I volontari singoli che operano in collaborazione con l’Amministrazione per una o più delle attività di cui sopra si coordinano con l’operatore pubblico responsabile delle stesse, al quale compete accertare che il volontario sia in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche o dell’idoneità psico-fisica necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività.

Allo stesso competerà vigilare sull’andamento dell’opera del volontario e del suo rispetto dei diritti e della dignità delle persone eventuali fruitori delle attività.

Art. 3 – Prescrizioni e limitazioni all’impiego di volontari singoli

All’atto dell’instaurarsi del rapporto fra l’Amministrazione e volontari singoli, questi e i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti

- da parte dell’Amministrazione: la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti, la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi, la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra Comune e volontari;
- da parte dei volontari: la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e a titolo gratuito, l’accettazione di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici e la disponibilità alle verifiche concordate, la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l’attività.

L’Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.

L’instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l’Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Il Comune non può nemmeno avvalersi dell’opera volontaria dei propri dipendenti.

L’attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L’Amministrazione si impegna a fornire ai volontari ogni materiale utile all’espletamento delle attività.

Art. 4 – Impegni reciproci

L’Amministrazione comunale è tenuta a:

- garantire, pagando con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- dotare il volontario di cartellino identificativo, che dovrà essere portato in modo ben visibile per consentire l’immediata riconoscibilità da parte dell’utenza e della cittadinanza;
- rendere nota ai singoli volontari l’esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nel RUNTS, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con l’ente singolarmente, ovvero in forma associata.
- le eventuali attività formative e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, se necessari per lo svolgimento dell’attività.

Il volontario si impegna a:

- assicurare l’adeguata continuità dell’intervento per il periodo di tempo necessario e preventivamente concordato con il responsabile comunale;
- dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 5 – Registro dei volontari singoli

L’Amministrazione comunale tiene il Registro dei volontari singoli, costantemente aggiornato e contenente le seguenti informazioni:

- generalità e recapiti del volontario
- attività indicate all’atto dell’iscrizione
- disponibilità in termini di tempo.

I volontari interessati a offrire la propria collaborazione devono presentare domanda di iscrizione al suddetto Registro, sul modulo appositamente istituito dal comune, indicando le attività per le quali si rendono disponibili. Possono iscriversi le persone maggiorenni, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna.

L’Amministrazione cancella il nominativo di un volontario dal Registro in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:

- espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta
- gravi negligenze nello svolgimento delle attività
- ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali il volontario aveva dato la propria disponibilità.